



Milano, 27 aprile 2021

Posizione sul codice etico del Consiglio dell'Ordine dei consulenti

Sul sito web dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale è apparso l'allegato "Codice Etico e di Comportamento dei membri del Consiglio dell'Ordine", che sarebbe stato adottato il 15 ottobre 2020, a maggioranza dei soli membri del Consiglio, senza che ne venissero preventivamente informati i membri dell'Ordine.

Tale codice etico prevede numerose norme che appaiono del tutto apprezzabili e condivisibili, ma anche alcune norme che non sembrano compatibili con il Codice di Proprietà Industriale (CPI).

In particolare, l'articolo 10 del codice etico prevede che questo codice sia approvato e modificato dal Consiglio, sebbene tra le numerose attribuzioni del Consiglio, elencate all'articolo 217 CPI, non vi sia quella di approvare o modificare norme di qualsiasi natura, essendo questa invece una prerogativa dell'assemblea, come ad esempio è stato fatto nel 2020 per le modifiche del codice di disciplina.

In altre parole, il Consiglio dovrebbe rappresentare solo il potere esecutivo dell'Ordine, mentre non dovrebbe attribuirsi anche un potere legislativo, tanto più che il codice etico impatta non solo sul comportamento degli attuali consiglieri, ma anche sull'eleggibilità di iscritti all'Ordine nelle future elezioni, e/o sulla loro permanenza in Consiglio una volta eletti.

Infatti, gli articoli 7.2, 8.2 e 9.4 del codice etico prevedono che un membro dell'Ordine, validamente eletto dall'assemblea ai sensi degli articoli 213-214 CPI, possa essere fatto decadere dal Consiglio.

Pertanto, con il codice etico il Consiglio ha assunto in sé non solo il potere esecutivo ed il potere legislativo, ma anche il potere giudiziale, altra attribuzione che non è presente nell'articolo 217 CPI, addirittura con la facoltà di poter giudicare gli stessi membri del Consiglio, in contrasto con il principio generale del *nemo debet esse iudex in propria causa*.

Per di più, detti articoli 7.2, 8.2 e 9.4 del codice etico appaiono in contrasto con il CPI, poiché indicano cause di decadenza che non sono previste dall'articolo 218.1 CPI.

Si ritiene quindi che il codice etico, nella sua forma attuale, non sia valido, sia perché non è stato approvato dall'assemblea dell'Ordine sia perché contiene norme incompatibili con il CPI.

Come associazioni non possiamo inoltre esimerci dal contestare fermamente che l'assunzione di una carica all'interno di un'altra associazione od organizzazione che si occupa di proprietà industriale possa automaticamente implicare un conflitto di interesse, come risulta dalla lettura di quanto previsto dagli articoli 6.4.c e 7.2 del codice etico. Al contrario, l'eventuale carica in altra associazione è da considerarsi utile, in quanto porta in seno al Consiglio anche le opinioni dei membri di quest'associazione, contribuendo così a dare una visione più ampia sulle tematiche in discussione nel Consiglio stesso. Ritenere automatico un conflitto di interessi rischia invece di creare inutili attriti e incomprensioni tra Consiglio e associazioni, di cui non c'è francamente bisogno nel mondo della proprietà industriale in Italia.

A questo proposito osserviamo inoltre che l'articolo 214 CPI prevede che almeno due membri del Consiglio appartengano all'industria. Una delle associazioni firmatarie del presente documento raccoglie diversi membri dell'Ordine che appartengono all'industria, e tutti siamo ben consapevoli che – in generale – i membri industria sono una netta minoranza degli iscritti. Escluderne a priori alcuni non sembra essere una buona strategia per avere valide liste di eletti nelle future elezioni.

Di conseguenza, si richiede al Consiglio dell'Ordine di:


- cancellare dal codice etico l'articolo 6.4.c relativo all'incompatibilità con cariche assunte in altre associazioni od organizzazioni del settore;
- cancellare gli articoli 7.2, 8.2 e 9.4 relativi a cause di decadenza ultronee all'articolo 218.1 CPI;
- inserire una norma che demandi ad altro Ente (ad esempio l'UIBM, o il Consiglio di disciplina dell'Ordine) di valutare le eventuali violazioni del codice etico e di comminare le relative sanzioni, scegliendole esclusivamente tra quelle previste agli articoli 211 e 218.1 CPI;
- modificare l'articolo 10 in modo che il codice etico venga approvato e modificato dall'assemblea e non dal Consiglio in carica;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il codice etico così emendato.

Rammaricandoci di non aver potuto discutere in modo esaustivo di questa tematica nella scorsa Assemblea, vi chiediamo un incontro per proseguire la discussione in modo costruttivo.

AICIP
Il Presidente

Sergio Lasca



Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale
Il Presidente

Mauro Eccetto



All. Codice Etico e di Comportamento dei membri del Consiglio dell'Ordine